

DISCIPLINARE GENERALE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Premessa

L'Amministrazione dell'Unione delle Terre d'Argine si pone l'obiettivo di consentire la fruizione dei servizi scolastici e prescolastici a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro situazione economica e quindi dalla loro capacità a corrispondere la tariffa fissata per i diversi servizi.

Per raggiungere tale obiettivo, occorre che la tariffa per i servizi possa essere commisurata all'effettiva capacità economica della famiglia a farvi fronte, in modo da poter graduare le agevolazioni in funzione dell'effettivo bisogno.

L'Amministrazione ha quindi adottato, così come previsto dal DPCM 159/2013, l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) quale parametro mediante il quale calcolare la misura dell'agevolazione o la tariffa da applicare ai diversi utenti.

Art. 1 – Servizi sui quali vengono disposte agevolazioni

1. Il presente regolamento, nel perseguire le finalità indicate in premessa, disciplina le tariffe dei seguenti servizi scolastici e prescolastici:
 - Nidi d'infanzia;
 - Scuole dell'infanzia;
 - Centri estivi dei nidi d'infanzia;
 - Prolungamento orario in nidi e scuole dell'infanzia;
 - Refezione scolastica;
 - Pre scuola nella scuola primaria;
 - Trasporto scolastico per iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
2. In considerazione delle funzioni educative e di supporto alla famiglia di tali servizi, la tariffa è intesa come quota di compartecipazione delle famiglie al costo effettivo del servizio.
3. Essendo quelli indicati, servizi “non destinati alla generalità dei soggetti”, la quota di compartecipazione è da suddividere tra i fruitori dei servizi secondo principi di solidarietà ed equità sociale, concedendo agevolazioni alle famiglie che presentano un ISEE al di sotto dei valori massimi definiti all'art. 3.

Art. 2 – Servizi senza agevolazioni

1. Per i servizi sotto indicati non vengono disposte agevolazioni tariffarie:

- Trasporto scolastico per studenti della scuola secondaria di secondo grado (servizio limitato al territorio di Carpi);
 - Trasporto scolastico da scuola dell'obbligo a doposcuola (servizio limitato ai territori di Carpi e Novi di Modena);
 - Refezione scolastica per PEA-personale educativo assistenziale presso mense in gestione diretta;
 - Refezione scolastica adulti (personale non insegnante e non addetto all'assistenza, tirocinanti, ecc.);
 - Servizi educativi integrativi: Centri gioco, spazi bambini, centri bambini e famiglie;
 - Prolungamento orario nella scuola primaria.
2. Gli utenti iscritti a tali servizi dovranno quindi corrispondere le tariffe intere indicate alla tabella dell'art. 5.

Art. 3 - Valori ISEE di riferimento

1. Gli intervalli dei valori ISEE a cui corrisponde la graduazione delle tariffe per i servizi di nido e scuola dell'infanzia sono compresi nei valori limite indicati nella tabella seguente:

Servizio	Soglia minima	Soglia/e massima/e
Nido d'infanzia e relativo centro estivo	12.000	26.000/35.000 (vedi art. 4, punto 2)
Scuola dell'infanzia	9.000	20.000/26.000 (vedi art. 4, punto 3)

2. Il valore ISEE al di sopra del quale corrisponde la tariffa massima per i servizi di pre scuola nella scuola primaria, trasporto scolastico per gli iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, refezione scolastica, orario prolungato nelle scuole e nidi d'infanzia e centro estivo di scuola dell'infanzia (mesi di luglio e agosto) è € 12.000.
3. Ulteriori agevolazioni sono disposte per chi ha più di un figlio iscritto al medesimo servizio. In tal caso I valori ISEE massimi, al di sotto dei quali corrisponde l'ulteriore sconto dal secondo figlio, sono indicati nella tabella seguente:

Servizio	50% di sconto	30% di sconto	tariffa ridotta
Nido d'infanzia e centro estivo	26.000	35.000	
Scuola d'infanzia	12.000	20.000	
- Pre scuola nella scuola primaria, - Trasporto scolastico per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, - Refezione scolastica, - Orario prolungato nei nidi e nelle scuole d'infanzia			20.000

Art. 4 – Tariffe minime e massime

1. Gli importi della tariffa minima e massima mensile dei servizi, per i quali è prevista la graduazione della tariffa stessa in relazione all'ISEE, vengono così definiti per l'anno scolastico 2023-2024:

Servizio	Tariffa minima	Tariffa/e massima/e
Nido d'infanzia a tempo normale e centro estivo	Euro 75,00	Euro 330,00/430,00 (vedi punto 2)
Nido d'infanzia part time e centro estivo	Euro 55,00	Euro 250,00/350,00 (vedi punto 2)
Nido d'infanzia part time Melarancia – frequenza 3 giorni settimanali fissi	Euro 45,00	Euro 170,00/230,00 (vedi punto 2)
Scuola dell'infanzia	Euro 73,00	Euro 155,00/165,00 (vedi punto 3)

2. Agli iscritti al servizio di nido d'infanzia e centro estivo nidi viene applicata la tariffa massima e vengono concesse agevolazioni, definite in modo continuo e proporzionale in relazione all'ISEE nei suoi intervalli € 26.001-35.000 (retta proporzionale da € 330,01 a € 430,00 per il tempo normale, da € 250,01 a € 350,00 per il Part time e da € 170,01 a € 230,00 per il nido part time Melarancia, frequenza 3 giorni settimanali fissi) e € 12.001-26.000 (retta proporzionale da € 75,01 a € 330,00 per il tempo normale, da € 55,01 a € 250,00 per il Part time e da € 45,01 a € 170,00 per il nido part time Melarancia, frequenza 3 giorni settimanali fissi), fino al raggiungimento di una tariffa minima applicata a tutti i richiedenti il cui ISEE è inferiore o uguale alla soglia minima indicata al punto 1. dell'art. 3.
3. Agli iscritti al servizio di scuola d'infanzia viene applicata la tariffa massima e vengono concesse agevolazioni, definite in modo continuo e proporzionale in relazione all'ISEE nei suoi intervalli € 20.001-26.000 (retta proporzionale da € 155,00 a € 165,00) e € 9.001-20.000 (retta proporzionale da € 73,00 a € 155,00), fino al raggiungimento di una tariffa minima applicata a tutti i richiedenti il cui ISEE è inferiore o uguale alla soglia minima indicata al punto 1. dell'art. 3.

Art. 5 – Tariffe intere e ridotte

1. Gli importi delle tariffe intere e ridotte dei servizi per i quali è prevista l'applicazione di un'unica tariffa ridotta in relazione al superamento o meno della soglia ISEE indicata al punto 2. dell'art. 3 vengono così definiti dall'anno scolastico 2023-2024:

Servizio	Tariffa intera	Tariffa ridotta
Pre scuola nella scuola primaria: intero anno scolastico	Euro 205,00	Euro 115,00

Pre scuola nella scuola primaria: mensile	Euro 24,50	Euro 15,50
Trasporto scolastico per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: intero anno scolastico	Euro 280,00	Euro 155,00
Trasporto scolastico per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: mensile	Euro 32,00	Euro 19,50
Trasporto scolastico per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: tariffa parziale intero anno scolastico per solo andata o solo ritorno	Euro 140,00	Euro 77,50
Trasporto scolastico per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: tariffa parziale mensile per solo andata o solo ritorno	Euro 16,00	Euro 9,75
Prolungamento orario nel nido e relativo centro estivo e nella scuola dell'infanzia: mensile	Euro 62,00	Euro 36,00
Refezione scolastica alunni: singolo pasto	Euro 5,30	Euro 2,80

2. Agli iscritti ai servizi sopra indicati verrà applicata la tariffa intera nel caso il valore dell'ISEE sia superiore al limite indicato al punto 2. dell'art. 3. La tariffa ridotta verrà applicata nel caso il valore dell'ISEE sia uguale o inferiore al limite indicato al punto 2. dell'art. 3 o, in caso di più figli iscritti al medesimo servizio e qualora il valore dell'ISEE sia inferiore o uguale al limite indicato al punto 3. dell'art. 3, dal secondo figlio in poi.
3. La tariffa ridotta prevista per il prolungamento orario nei nidi e scuola dell'infanzia viene applicata anche per un utilizzo parziale del servizio:
 - dalle 16 alle 18 per soli due pomeriggi la settimana;
 - dalle 16 alle 18, tutti i giorni, ma a settimane alterne o a mesi alterni;
 - dalle 16 alle 17.
4. La tariffa parziale prevista per il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è applicata nell'eventualità si usufruisca dello stesso solamente per una tratta (solo andata o solo ritorno) nel caso in cui l'Ente sia impossibilitato a garantirle entrambe.
5. Le tariffe fissate per l'anno scolastico 2023/24, per i servizi senza agevolazione tariffaria di cui all'art. 2 sono così fissate:

Trasporto scolastico per scuola secondaria di secondo grado (servizio limitato al territorio di Carpi): intero anno scolastico	Euro 350,00
Trasporto scolastico per scuola secondaria di secondo grado (servizio limitato al territorio di Carpi): tariffa mensile	Euro 35,00
Trasporto scolastico per doposcuola dalla scuola dell'obbligo (solo andata) – tariffa per iscrizione intero anno scolastico (servizio limitato al territorio di Carpi e Novi di Modena)	Euro 77,50
Trasporto scolastico per doposcuola dalla scuola dell'obbligo (solo andata) – tariffa mensile (servizio limitato al territorio di Carpi e Novi)	Euro 9,75

di Modena)	
Refezione scolastica per PEA-personale educativo assistenziale presso mense in gestione diretta - costo pasto	Euro 5,30
Refezione scolastica adulti (tirocinanti, personale non insegnante, personale non addetto all'assistenza, ecc.) - costo pasto	Euro 5,30
Prolungamento orario nella scuola primaria: tariffa mensile per 3/5 giorni settimanali	Euro 62,00
Prolungamento orario nella scuola primaria: tariffa mensile per 1/2 giorni settimanali	Euro 36,00
Centro bambini e famiglie di Carpi, Novi di Modena e Soliera – tessera valida per 10 ingressi (numero minimo di ingressi acquistabile)	Euro 55,00

Art. 6 – Domanda di agevolazione tariffaria

1. La domanda per ottenere le agevolazioni tariffarie va presentata tramite modalità *on line*, direttamente dal sito dell'Unione Terre d'Argine di norma entro il 30 settembre di ogni anno scolastico. Le richieste che saranno presentate in ritardo non avranno validità retroattiva, e la riduzione verrà applicata sugli avvisi di pagamento emessi a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta stessa. Chi presenta la domanda deve essere in possesso dell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o dalla ricevuta di presentazione della DSU con indicati i redditi riferiti al secondo anno solare precedente a quello per cui si effettua la domanda di agevolazione. L'agevolazione concessa ha la durata dell'intero anno scolastico. Non può essere presentata altra domanda di agevolazione fino alla conclusione dell'anno scolastico, salvo il caso di presentazione di una nuova attestazione con l'ISEE "corrente" di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013 o per modifica del nucleo familiare. La domanda di agevolazione può essere presentata fino al 30 aprile a valere sull'anno scolastico in corso.
2. Le agevolazioni tariffarie accordate e quindi l'importo delle tariffe risultanti vengono definiti in base all'ISEE e comunicate al richiedente.
3. Le agevolazioni tariffarie accordate hanno la validità di un anno scolastico e sono di norma riservate ai residenti nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, salvo che particolari situazioni organizzative dei servizi e ragioni di economicità nella gestione degli stessi consentano l'estensione dell'agevolazione anche a non residenti.

Art. 7 – Riduzioni tariffarie per frequenza ridotta

1. La tariffa mensile dei servizi di nido e relativo centro estivo viene ridotta per assenze protratte del bambino conseguenti a infortuni, malattie e convalescenze, o a gravi motivi familiari quali lutti o malattie dei genitori. In particolare vengono applicate le seguenti riduzioni:

- di 3 giorni sui primi quindici giorni di assenza continuativa;
- di 6 giorni sui successivi quindici giorni di assenza continuativa;
- di 1 giorno su ognuno dei successivi due giorni, qualora l'assenza si protragga oltre i primi trenta giorni.

La riduzione va richiesta, al termine dell'assenza, compilando apposito modulo predisposto dal Settore Servizi Educativi e Istruzione o presentando la relativa certificazione medica.

2. La tariffa mensile del servizio di scuola dell'infanzia viene ridotta per assenze del bambino conseguenti ai motivi indicati al punto precedente. In particolare viene applicata una riduzione di 4 giorni per ogni settimana continuativa di assenza e di 6 giorni per 10 giorni continuativi di assenza. La riduzione va richiesta, al termine dell'assenza, compilando apposito modulo predisposto dal Settore Servizi Educativi e Istruzione o presentando la relativa certificazione medica.
3. La tariffa mensile viene ridotta anche nel caso in cui l'utente si dimetta volontariamente dai servizi di nido e scuola dell'infanzia nel corso del mese e prima del 30 aprile.
4. La riduzione sarà effettuata nella prima emissione di avviso di pagamento utile successiva alla presentazione del certificato medico o alla richiesta scritta della famiglia.
5. Per i bambini inseriti per la prima volta nel servizio di nido d'infanzia, i giorni utili per l'emissione dell'avviso di pagamento decorrono dalla data programmata per l'inserimento stesso.
6. Per la definizione dell'importo della riduzione prevista ai punti precedenti, viene applicata una tariffa giornaliera, ottenuta dividendo la retta mensile in trentesimi.
7. In caso di assenza protratta e non giustificata da gravi motivi di salute o familiari, potrà essere disposta d'ufficio la dimissione del bambino.
8. Nel caso in cui la dimissione volontaria dai servizi di nido e scuola dell'infanzia avvenga successivamente al 30 aprile, l'utente è tenuto alla corresponsione della tariffa mensile fino alla fine dell'anno scolastico, tranne che per le dimissioni conseguenti ai gravi motivi indicati al punto 1. o a trasferimenti di residenza in altro comune.
9. Gli utenti delle scuole d'infanzia, che non intendono utilizzare il servizio di refezione per l'intero anno scolastico o per almeno due mesi consecutivi, possono richiedere la sospensione dal servizio presso l'Ufficio Scuola territoriale dell'Unione o presso le Direzioni degli Istituti comprensivi competenti. In tal caso i bambini dovranno essere ritirati dal servizio ogni giorno entro le ore 11,30 e accompagnati non prima delle 8,30. Per tutto il periodo di mancata refezione la frequenza alla scuola dell'infanzia è gratuita.

Art. 8 – Riduzioni tariffarie per sospensione o mancata erogazione

del servizio

1. La tariffa mensile per i servizi di nido, scuola dell'infanzia e centro estivo del nido viene ridotta nel caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale come disciplinati dalla legge 146/90 e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dal CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali.
2. Sull'avviso di pagamento relativo alla frequenza del mese di gennaio per i servizi di nido e scuola dell'infanzia, in relazione alla sospensione del servizio in occasione delle festività natalizie, viene effettuata una riduzione di 9 giorni. Sull'avviso di pagamento relativo al mese in cui cade la Pasqua, in relazione alla sospensione del servizio in occasione delle festività pasquali, viene effettuata una riduzione di 4 giorni. La sospensione del servizio per le festività natalizie e pasquali non può essere considerata nel computo dei giorni di assenza continuativa per malattia.
3. Per la definizione dell'importo della riduzione, viene applicata una tariffa giornaliera, ottenuta dividendo la retta mensile in trentesimi.

Art. 9 – Riduzioni tariffarie per utenze multiple

1. Qualora nel nucleo familiare vi siano più figli frequentanti il nido d'infanzia e/o la scuola dell'infanzia, dal secondo figlio in poi e alla/e retta/e mensile/i più alta/e si applica una riduzione nella misura percentuale indicata al punto 3. dell'art. 3. In ogni caso la tariffa mensile calcolata non può essere inferiore a quella minima.
2. Le riduzioni tariffarie previste al precedente punto 1. si applicano anche nel caso i figli frequentino nidi e scuole d'infanzia private, purché almeno uno dei figli sia iscritto alla scuola dell'infanzia comunale o statale o al nido d'infanzia comunale e convenzionato.
3. Le riduzioni tariffarie previste al precedente punto 1. si applicano anche agli iscritti ai centri estivi dei nidi d'infanzia.
4. Per quanto concerne i servizi di pre scuola nella scuola primaria, trasporto scolastico, refezione scolastica, prolungamento orario nel nido e relativo centro estivo, qualora nel nucleo familiare vi siano più figli frequentanti il medesimo servizio, dal secondo figlio in poi si applica la tariffa ridotta purché l'ISEE sia inferiore a € 20.000.
5. Per ottenere le riduzioni indicate ai punti 1. e 4. occorre presentare apposita domanda presso gli Uffici Scuola territoriali del Settore Servizi Educativi e Istruzione.

Art. 10 – Esenzioni totali o parziali dal pagamento delle tariffe

1. I servizi per i quali è prevista l'esenzione totale dal pagamento della tariffa sono i seguenti:

Trasporto scolastico per iscritti alla scuola primaria Battisti di Sozzigalli	gratuito
Trasporto scolastico per alunni disabili assegnati alla linea di trasporto dedicata "alunni con disabilità"	gratuito
Refezione scolastica per genitori appartenenti alla "Commissione mensa"	gratuito

2. Il trasporto scolastico per alunni disabili con linea di trasporto dedicata va richiesto presso il Servizio Sociale del Comune di residenza e l'assegnazione avviene con le modalità previste dalle vigenti "Linee guida sperimentali per l'accompagnamento sociale", approvate con Delibera di Giunta n. 4 del 09/01/2019. Tale servizio è finalizzato a facilitare l'accesso a strutture scolastiche e/o di formazione e lavoro per alunni con grave disabilità residenti nell'Unione Terre d'Argine e frequentanti le scuole del territorio, con priorità alle scuole secondarie di 2° grado di Carpi.
3. In situazioni di particolare disagio socio-economico, segnalato per iscritto alla Direzione amministrativa del Settore Servizi Educativi e Istruzione dal Servizio Sociale competente per territorio, viene concessa l'esenzione totale o parziale dal pagamento della tariffa.

Art. 11 – Ricorsi

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione della tariffa, gli interessati possono presentare ricorso motivato alla Direzione amministrativa del Settore Istruzione.
2. Alla Direzione amministrativa del Settore Servizi Educativi e Istruzione vanno presentate anche le richieste di agevolazione presentate dagli utenti per particolari situazioni di disagio conseguenti a cambiamenti rilevanti della situazione economica o familiare intervenuti successivamente all'anno preso in considerazione per la valutazione dell'ISEE.
3. Sul ricorso e sulle richieste di cui ai punti precedenti, la Direzione amministrativa del Settore Servizi Educativi e Istruzione si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 12 – Decorrenza delle tariffe calcolate

1. Per i servizi di nido e scuola dell'infanzia, l'obbligo di corrispondere le tariffe ha inizio:
 - per i nuovi ammessi al servizio di nido d'infanzia dal giorno fissato per l'inizio dell'inserimento concordato con le educatrici;
 - per i nuovi ammessi al servizio di scuola dell'infanzia dall'inizio dell'anno scolastico o dall'inizio dell'effettiva frequenza nel caso l'iscrizione avvenga ad anno scolastico avviato;
 - per i bambini già inseriti dall'anno scolastico precedente nel servizio di nido e

scuola d'infanzia dall'inizio dell'anno.

2. Tale obbligo permane per tutto l'anno scolastico, salvo comunicazione scritta di ritiro da presentarsi agli Uffici Scuola territoriali del Settore Istruzione.
3. Per i servizi di Pre scuola, Trasporto scolastico e Prolungamento orario nei nidi e scuola dell'infanzia, l'obbligo di corrispondere le tariffe ha inizio dal mese in cui viene richiesto il servizio e cessa al termine dell'anno scolastico o, in caso di rinuncia scritta da presentarsi agli Uffici Scuola territoriali del Settore Istruzione, dal mese successivo a quello di rinuncia. Anche in presenza di un utilizzo del servizio di un solo giorno al mese, sarà addebitata l'intera tariffa mensile.

Art. 13 – Emissione degli avvisi di pagamento

1. Per la corresponsione delle tariffe per i servizi di nido, scuola dell'infanzia, prolungamento orario nei nidi e scuole dell'infanzia, centri estivi di nidi d'infanzia vengono emessi avvisi di pagamento mensili posticipati. Per la corresponsione delle tariffe per i servizi di pre scuola e trasporto scolastico vengono emessi due avvisi di pagamento: il primo entro il mese di dicembre per il periodo settembre/dicembre, il secondo nel mese di luglio per il periodo gennaio/giugno. Nel primo avviso di pagamento, a tutti gli utenti, l'addebito sarà effettuato secondo le tariffe mensili. Nel secondo avviso di pagamento, per gli utenti che hanno utilizzato il servizio per tutto l'anno scolastico, sarà applicata una riduzione il cui importo è da correlare alla tariffa annuale, tenendo conto che, ai fini del calcolo, l'intero anno scolastico viene valutato in dieci mesi pieni.
2. Per il servizio di refezione scolastica per gli alunni vengono emessi avvisi di pagamento mensili con l'addebito dei pasti consumati nel mese precedente. I pasti vengono prenotati tramite App. Vengono addebitati anche i pasti non consumati, nel caso la prenotazione non venga annullata entro le ore 9,30 della giornata.
3. La refezione scolastica usufruita dal PEA-personale educativo assistenziale:
 - presso le mense non a gestione diretta, verrà addebitata mensilmente dalla ditta che fornisce i pasti, alla ditta che ha in appalto il servizio per il quale il personale educativo assistenziale presta la sua attività;
 - presso le mense a gestione diretta, verrà addebitata mensilmente dall'Unione alla ditta che ha in appalto il servizio per il quale il personale educativo assistenziale presta la sua attività.
4. La refezione scolastica usufruita da adulti verrà addebitata dall'Unione mensilmente ai fruitori.
5. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità indicate negli avvisi di pagamento stessi.
6. In caso di mancato pagamento, si applicano le norme contenute nel "Manuale operativo delle Entrate" approvato dalla Giunta dell'Unione nella seduta del 24/06/2008, con verbale n. 40, esecutivo in data 24/06/2008, e nel Regolamento per

la riscossione coattiva delle entrate approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n.13 del 29/03/2017.

Art. 14 – Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle documentazioni presentate per l'ottenimento di agevolazioni tariffarie, l'Amministrazione dell'Unione delle Terre d'Argine effettua controlli, anche a campione, che interessano ogni anno scolastico circa il 10% dei richiedenti le agevolazioni, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti della Amministrazione pubblica, e della collaborazione della Guardia di Finanza.
2. L'Amministrazione potrà richiedere ogni documentazione necessaria a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati risultanti nelle attestazioni ISEE presentate, anche al fine di correggere eventuali errori materiali o di modesta entità.
3. Coloro che risultassero avere rilasciato dichiarazioni non veritiere saranno interpellati per chiarire le difformità riscontrate. L'Amministrazione provvederà ad ogni adempimento conseguente, ed in particolare dopo aver accertato l'eventuale falsa dichiarazione, il competente ufficio provvederà immediatamente alla rideterminazione della tariffa e al recupero delle agevolazioni concesse. Possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla gravità della falsa dichiarazione rilevata, il cui ammontare è pari al triplo della somma da recuperare, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Settore Servizi Educativi e Istruzione per ogni anno scolastico predispone un documento che illustra gli esiti dei controlli effettuati.

Art. 15 – Riferimenti normativi

1. Per la definizione del nucleo familiare, della situazione reddituale, della situazione patrimoniale, della scala di equivalenza si fa riferimento a quanto indicato nel DPCM 159/2013 e alle successive modifiche e integrazioni, salvo quanto indicato al successivo punto 2.
2. In caso di genitore non convivente e non coniugato con il genitore convivente con il minore, qualora non fosse possibile dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del DPCM 159/2013, all'indicatore di situazione reddituale (ISR) sarà aggiunto il reddito più aggiornato, reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate-Punto Fisco, del genitore non convivente con i minori, qualora dal sito si verifichi che lo stesso genitore abbia segnalato detrazioni per figli a carico e che gli stessi figli siano quelli indicati nell'attestazione ISEE presentata dal genitore convivente con i minori. L'ISR così ottenuto parteciperà alla formazione dell'ISE sul quale sarà applicata la scala di equivalenza corrispondente alla presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori.